

TRIBUNALE DI GENOVA

11 CIVILE

Il Giudice

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Maria Antonia Di Lazzaro ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 15255/2015 promossa da:

nato in GAMBIA, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Ballerini, elettivamente domiciliato presso il suo studio;

- ricorrente -

Contro

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE DI GENOVA

- resistente contumace -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 07.12.2015 cittadino del Gambia, ha impugnato il provvedimento emesso il 21.09.2015 e notificato il 06.11.2015 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Genova gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione.

Il Ministero dell'Interno, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.

Ai sensi della Convenzione di Ginevra “è riconosciuto rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese”;

Il ricorrente, innanzi alla commissione territoriale ha ricondotto la necessità di lasciare il Gambia per due motivi tra loro connessi e legati all'attività politica svolta dai propri familiari, in particolare del padre, che era l'autista del presidente dell'UPD e dello zio che era responsabile dei militari e soprattutto di voler organizzare un colpo di Stato.

In particolare ha dichiarato che il padre è stato arrestato e torturato in prigione dove è morto e che successivamente “sono venuti a casa e mi hanno arrestato



perché io sono il primo dei miei fratelli. Ho fatto otto mesi di carcere (...) ho visto che hanno ammazzato mio padre in prigione e ho pensato che possono fare lo stesso con me. Io sono scappato di prigione per paura che mi uccidessero come hanno fatto con mio padre. Dopo che sono scappato sono venuti a cercarmi, non mi hanno trovato, allora hanno arrestato mia madre ma l'hanno rilasciata dopo due settimane perché era anziana” (cfr. verbale di audizione davanti alla Commissione).

Inoltre ha dichiarato che *“la Polizia va sempre a casa mia perché non crede che io sia scappato dal Gambia, vanno sempre a disturbare la mia famiglia, la mia famiglia è nel mirino del governo, anche uno dei miei zii che si chiama è stato arrestato per tre anni,”* ed alla domanda per quale motivo il ricorrente ha risposto: *“perché il Presidente del Gambia temeva che mio zio volesse fare un colpo di stato” (ibidem)*

La Commissione, pur dando atto che la vicenda relativa al tentativo di colpo di stato ed al coinvolgimento dello zio del richiedente trovava riscontro nelle fonti internazionali, ha ritenuto non credibile il racconto in quanto non avrebbe “circostanziato il racconto in ordine al rapporto di parentela” e inoltre poiché risulta che

ha successivamente ottenuto l'amnistia.

Interrogato sul punto da questo Giudice nel corso dell'udienza, il ricorrente ha precisato che le amnistie vengono concesse ai prigionieri che si trovano negli istituti penitenziari più vicini alla capitale, nelle giornate previste dalla Costituzione e che la scelta è del tutto casuale.

Ha precisato che lo zio è stato rilasciato dopo che lui aveva già lasciato il Gambia ed ha prodotto copia di un documento apparentemente intestato “*Gambia Police Force*” con la fotografia del ricorrente e datato 17.07.2015 da cui risulta che il predetto è tuttora ricercato nel proprio paese di origine.

Inoltre ha precisato che nel 2015 nel Gambia è stato introdotto il reato di irreperibilità per cui ove fosse rimpatriato dovrebbe rispondere anche di questo ulteriore reato.

Tali allegazioni e deduzioni che vanno quindi ad integrare il racconto già fornito in sede di Commissione non sono state contestate in quanto l'organo non si è costituito e non è intervenuto nel giudizio.

In realtà il racconto del richiedente pare coerente, privo di contraddizioni e trova riscontro nella situazione del paese, quale si ricava dalle più accreditate fonti internazionali e non appare inverosimile che la polizia segreta del Presidente stia tuttora cercando il ricorrente, legato ad una famiglia i cui componenti erano militanti del partito di opposizione

Le stesse dichiarazioni rese dal richiedente non consentono tuttavia, ad avviso di questo Giudice, di ritenere che la propria situazione rientri tra quelle previste dalla Convenzione di Ginevra: egli non risulta, infatti a rischio di persecuzioni per il proprio orientamento politico, ma in quanto parente di alcuni attivisti. Non può, quindi, essere accolta la domanda del ricorrente diretta al riconoscimento dello status di rifugiato non risultando oggettivamente dimostrata, né risultando offerti adeguati elementi che avvalorino la dedotta correlazione dell'espatrio con



persecuzioni legate a motivazioni direttamente riconducibili a situazioni politiche o religiose od altri aspetti previsti dalla Convenzione di Ginevra.

Nel caso in cui non siano allegate e provate le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato politico, ai sensi della direttiva comunitaria 2005/85/CE e del decreto legislativo 251/07 deve riconoscersi la protezione sussidiaria al richiedente la protezione internazionale che si trovi fuori dal paese di origine e non possa ritornarvi in quanto teme danni gravi ed ingiustificati quali la tortura o altre forme di trattamento inumano, la condanna a morte o la minaccia grave contro la propria vita derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Per la valutazione della domanda del richiedente la protezione internazionale, deve aversi riguardo, tra l'altro, alle vicende politiche del paese di origine al momento della decisione giurisdizionale, al fatto che l'istante abbia già subito persecuzioni, alla sua situazione individuale (il passato, l'età, il sesso) e a qualsiasi attività esercitata dal richiedente successivamente alla fuga dal paese di origine.

Il ricorrente già arrestato e fuggito dal paese, rischia effettivamente di subire un grave danno in caso di rientro nel paese di origine.

Dai siti internet del Ministero degli Esteri, di Amnesty International e di altre organizzazioni particolarmente accreditate (ad esempio "Peace Reporter") è attestata in Gambia una grave situazione di violazione dei diritti umani imputabile alle autorità di governo in ragione di sparizioni forzate, detenzioni arbitrarie, attacchi alla libertà di espressione, il tutto in un clima di impunità. Particolarmente a rischio risultano membri della stampa, attivisti dei diritti umani, omosessuali e più in generale oppositori al regime a qualsiasi titolo anche se soltanto percepiti tali.

Anzitutto il Rapporto di Amnesty International del 2011 sui diritti umani riferisce che "il governo ha continuato a limitare la libertà politica, a reprimere la libertà di espressione e a commettere violazioni di diritti umani nell'impunità.... Membri dell'Agenzia di Intelligence, miliziani del Presidente, esercito e polizia hanno arrestato oppositori politici, difensori dei diritti umani, giornalisti.... Arresti di massa nei confronti di centinaia di ex funzionari di governo sono culminati in procedimenti penali gravemente iniqui all'esito dei quali sono state comminate condanne a morte.... Giornalisti risultano minacciati di morte e raggiunti da intimidazioni per aver scritto articoli sfavorevoli alle autorità o aver passato notizie ad organi di informazione".

Il Presidente Yahua Janneh, giunto al potere con un golpe militare nel 1994, riconfermato in quattro elezioni successive (l'ultima nel mese di novembre 2011) e considerato uno dei dittatori tuttora esistenti nel mondo, mantiene il potere attraverso una legislazione fortemente limitativa della libertà di espressione e di informazione ed ha già annunciato all'alba della recente riconferma di non essere intenzionato a tener conto delle forze di opposizione.

L'approvazione di nuove leggi, nel 2014 ha ulteriormente limitato la libertà d'espressione e accresciuto le misure punitive contro i giornalisti. Difensori dei diritti umani e giornalisti hanno continuato ad affrontare incarcerazioni e



vessazioni. L'anno si è concluso con il tentativo di colpo di stato del 30 dicembre, che ha portato a decine di arresti e a un ampio giro di vite sugli organi di informazione. La tortura è normalmente praticata dalle forze governative.

Il ricorrente non avrebbe, quindi, alcuna garanzia di subire un processo giusto, ma rischierebbe di essere sottoposto a tortura per estorcergli informazioni relative ai membri della sua famiglia.

Sussistono giusti motivi, in considerazione della presumibile ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art.702 bis c.p.c, così dispone:

riconosce a nato il a (Gambia) la protezione
sussidiaria di cui all'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251;

dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, il 13/05/2016

IL GIUDICE
Dott. Maria Antonia Di Lazzaro

